

CONTRATTO
RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONI DI MAGGIORANZA
IN A.S.M. GARBAGNATE MILANESE S.p.A.

Tra le seguenti parti:

- "Comune di Garbagnate Milanese", con sede in Garbagnate Milanese, codice fiscale 00792720153, qui in persona di _____, autorizzato a quanto *infra* in forza di _____,

d'ora in poi il "**Partner Pubblico**"
da un lato;

E

- (la società aggiudicataria della gara o altra procedura a evidenza pubblica)

d'ora in poi il "**Partner Industriale**"
dall'altro lato.

PREMESSO CHE

A. la società "A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A." (di seguito anche la "**Società**") è una società a controllo pubblico, sino a ora interamente partecipata dal Partner Pubblico, che svolge attività contendibile di vendita del gas naturale ai sensi degli artt. 17 e 21, co. 3, D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, e delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);

B. che in attuazione delle linee di indirizzo contenute nell'Atto di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Partner Pubblico, come da ultimo modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2018, il medesimo ente ha avviato una procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016 (di seguito anche la "**Gara**") per l'alienazione di una quota del 49 per cento del capitale della Società (di seguito anche la "**Partecipazione di Minoranza**") a favore di un partner industriale che possa essere di ausilio nei processi e nella stesura del piano industriale e organizzativo della Società, per far fronte alle esigenze di crescita, di competitività e di professionalità di cui la stessa abbisogna;

C. che il Partner Industriale in data _____ si è aggiudicato la Gara offrendo un corrispettivo di Euro _____ per l'acquisto della Partecipazione di Minoranza, proporzionalmente corrispondente a una valutazione di Euro _____ per l'intero capitale della Società;

D. che il Partner Pubblico non esclude di collocare sul mercato la propria residua quota del 51 per cento di partecipazione al capitale della società (di seguito anche la "**Partecipazione di Maggioranza**") a condizioni omogenee, e in ogni caso non peggiorative, a quelle di vendita della Partecipazione di Minoranza;

E. che il Partner Industriale, per effetto delle particolari previsioni contenute nello Statuto della Società e nel Patto Parasociale sottoscritto in data odierna, dispone di ampi ed esclusivi poteri per la gestione ordinaria della Società e che, pertanto, si rendono necessarie ulteriori pattuizioni per bilanciare la posizione del Partner Pubblico con quella del Partner Industriale;

F. che, inoltre, il Partner Industriale è interessato ad acquisire la totalità del capitale della Società e che, a tal fine, il Partner Pubblico è disponibile a limitare la propria capacità di disporre della Partecipazione di Maggioranza nei termini risultanti dal

presente Contratto;

G. che, in contropartita dei predetti poteri e limitazioni, il Partner Industriale si dichiara disponibile a riconoscere al Partner Pubblico un diritto di Opzione per la vendita della Partecipazione di Maggioranza nei termini risultanti nel presente Contratto;

H. che, infine, è comune interesse delle Parti concordare i criteri di determinazione del Corrispettivo di Vendita della Partecipazione di Maggioranza nel caso di esercizio dell'Opzione da parte del Partner Pubblico,

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
Definizioni

Ove non diversamente previsto, ai fini della presente scrittura si intendono per:

**ASM
oppure
"Società":** La società "A.S.M. Garbagnate Milanese S.p.A." con sede in Garbagnate Milanese (MI), Piazza Giovanni XXIII n. 5, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con codice fiscale n. 12227410151.

**Attività
Finanziarie:** La *somma delle seguenti voci* comprese - o che dovrebbero essere comprese secondo i Principi Contabili approvati dall'Organismo Italiano di Contabilità vigenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto - nell'attivo dello Stato Patrimoniale di cui all'art. 2424, c.c.:

- B.III.1.d-bis (Partecipazioni in altre imprese);
- B.III.2 (Crediti);
- B.III.3 (Altri titoli);
- B.III.4 (Strumenti finanziari derivati);
- C.III (Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni);
- C.IV (Disponibilità liquide),

augmentata delle seguenti ulteriori poste contabili, se ed in quanto esistenti:

- ° Crediti finanziari verso controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti (compresi nelle voci da C.II.2 a C.II.5 dell'attivo dello Stato Patrimoniale);
- ° Crediti verso soci per anticipazioni di cassa e altri crediti a breve di natura finanziaria (compresi nella voce C.II.5-quater dell'attivo dello Stato Patrimoniale);
- ° Ratei e risconti finanziari attivi (compresi nella voce D dell'attivo dello Stato Patrimoniale),

e *con espressa esclusione* di qualsiasi altra voce o posta diversa dalle precedenti.

Azioni: Le azioni nelle quali è suddiviso il capitale sociale di ASM.

Contratto:	La presente scrittura privata.
Corrispettivo di Acquisto (Ca):	Il prezzo complessivo, determinato all'esito della gara, dovuto al Partner Pubblico dal Partner Industriale per l'acquisto della Partecipazione di Minoranza.
Corrispettivo di Vendita (Cv):	Il prezzo complessivo che sarà dovuto dal Partner Industriale al Partner Pubblico per la vendita della Partecipazione di Maggioranza a seguito dell'esercizio dell'Opzione, determinato in base alla seguente formula: $Cv = EQv \times 0,51$ <i>dove</i> EQv = Equity Value alla Vendita
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA):	La somma algebrica delle seguenti voci comprese - o che dovrebbero essere comprese secondo i Principi Contabili approvati dall'Organismo Italiano di Contabilità vigenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto - nel Conto Economico di cui all'art. 2425, c.c.: + A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + B10) Ammortamenti e svalutazioni - B10.d) Svalutazione dei crediti del circolante + B12) Accantonamenti per rischi + B13) Altri accantonamenti e con espressa esclusione di qualsiasi altra voce o posta diversa dalle precedenti.
Ebitda di Acquisto (EBa):	L'EBITDA risultante dal bilancio di ASM relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di acquisto della Partecipazione di Minoranza da parte del Partner Industriale.
Ebitda di Vendita (EBv):	L'EBITDA risultante dal bilancio di ASM relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di esercizio dell'Opzione da parte del Partner Pubblico.
Enterprise Value (EN):	Il valore totale dell'impresa gestita da ASM.
Enterprise Value di Acquisto (ENa):	Il valore totale dell'impresa gestita da ASM alla data di acquisto della Partecipazione di Minoranza, determinato in base alla seguente formula: $ENa = EQa - PFNa$ <i>dove</i> EQa = Equity Value all'Acquisto; PFNa = Posizione Finanziaria Netta all'Acquisto
Enterprise Value di Vendita (ENv):	Il valore totale dell'impresa gestita da ASM alla data di esercizio dell'Opzione, determinato in misura corrispondente al maggiore dei valori risultanti dalle tre seguenti formule: $ENv = M \times EBv \text{ (1)}$ <i>dove</i>

M = Moltiplicatore dell'Ebitda
EBv = Ebitda di Vendita,
ovvero,
 $ENv = U \times PDRv$ (2)
dove
U = Valore Unitario dei Punti di Riconsegna all'Acquisto
PDRv = Punti di Riconsegna alla Vendita,
ovvero,
 $ENv = ENa$ (3)
dove
ENa = Enterprise Value di Acquisto.

Equity Value (EQ): Il valore totale del Patrimonio Netto di ASM, dato dalla somma algebrica delle seguenti voci:
+ Enterprise Value (EN)
- Posizione Finanziaria Netta (PFN)

Equity Value all'Acquisto (EQa): Il valore totale del Patrimonio Netto di ASM alla data di acquisto della Partecipazione di Minoranza, determinato in base alla seguente formula:
 $EQa = Ca \times 100 : 49$
dove
Ca = Corrispettivo di Acquisto

Equity Value alla Vendita (EQv): Il valore totale del Patrimonio Netto di ASM alla data di esercizio dell'Opzione, determinato in base alla seguente formula:
 $EQv = ENv - PFNv$
dove
ENv = Enterprise Value di Vendita
PFNv = Posizione Finanziaria Netta alla Vendita

Gara: La procedura indetta dal Partner Pubblico ai sensi del _____, conclusasi con provvedimento di aggiudicazione della Partecipazione di Minoranza a favore del Partner Industriale n. _____ del _____, pubblicato il _____.

Moltiplicatore dell'Ebitda (M): Il risultato della seguente formula:
 $M = ENa / EBa$
dove
ENa = Enterprise Value all'Acquisto
EBa = Ebitda di Acquisto

Opzione: La facoltà del Socio Pubblico, ai sensi dell'art. 1331, c.c., di vendere la Partecipazione di Maggioranza al Socio Industriale al Corrispettivo di Vendita e nei termini previsti dal presente Contratto e il corrispondente vincolo del Socio Industriale ad acquistarla.

Partecipazione di Maggioranza: Le Azioni rappresentanti il 51% del Capitale sociale di ASM, rimaste in possesso del Partner Pubblico dopo la cessione della Partecipazione di Minoranza al Partner Industriale.

Partecipazione Le Azioni rappresentanti il 49% del Capitale sociale di ASM,

di Minoranza: acquistate dal Partner Industriale all'esito della Gara, mediante versamento del Corrispettivo di Acquisto.

Parti: Il Partner Industriale e il Partner Pubblico.

Partner Industriale oppure Socio Industriale: La società _____, che sottoscrive il presente atto, e i suoi aventi causa.

Partner Pubblico oppure Socio Pubblico: Comune di Garbagnate Milanese, che sottoscrive il presente atto.

Patto: Il Patto parasociale, sottoscritto in data odierna fra le Parti, diretto a regolare il governo societario di ASM, garantendo una piena e leale collaborazione tra le Parti medesime.

Passività Finanziarie: La somma delle seguenti voci comprese - o che dovrebbero essere comprese secondo i Principi Contabili approvati dall'Organismo Italiano di Contabilità vigenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto - nel passivo dello Stato Patrimoniale di cui all'art. 2424, c.c.:

- B3 (Strumenti finanziari derivati passivi);
- D1 (Obbligazioni);
- D2 (Obbligazioni convertibili);
- D3 (Debiti verso soci per finanziamenti);
- D4 (Debiti verso banche);
- D5 (Debiti verso altri finanziatori),

augmentata delle seguenti ulteriori poste contabili, se ed in quanto esistenti:

- ° Cambiali finanziarie (comprese nella voce D8 del passivo dello Stato Patrimoniale);
- ° Debiti finanziari verso controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti (compresi nelle voci da D9 a D11-bis del passivo dello Stato Patrimoniale);
- ° Debiti verso soci per dividendi (compresi nella voce D14 del passivo dello Stato Patrimoniale);
- ° Ratei e risconti finanziari passivi (compresi nella voce E del passivo dello Stato Patrimoniale);
- ° Canoni e prezzi di riscatto per leasing finanziari, non scaduti e non compresi nelle precedenti voci,

e *con espressa esclusione* dei Fondi per rischi e oneri e del Fondo Trattamento di Fine Rapporto, compresi o che dovrebbero essere compresi nelle voci B1, B2, B4 e C del passivo dello Stato Patrimoniale, nonché di qualsiasi altra voce o posta diversa dalle precedenti.

Posizione Finanziaria Netta (PFN): La Posizione Finanziaria Netta complessiva, data dalla somma algebrica delle seguenti voci:
+ Passività Finanziarie

- Attività Finanziarie

Posizione Finanziaria Netta all'Acquisto (PFNa):	La PFN di ASM utilizzata ai fini della determinazione del Corrispettivo di Acquisto, <i>ovvero, in mancanza,</i> la PFN di ASM alla data più prossima a quella di acquisto della Partecipazione di Minoranza, come concordemente determinata dalle Parti al termine della <i>Due Diligence</i> svolta dal Socio Industriale, <i>ovvero, in mancanza,</i> la PFN determinata dal soggetto incaricato della revisione legale di ASM sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio di ASM chiuso anteriormente alla data di acquisto della Partecipazione di Minoranza e attenendosi alle definizioni di "Posizione Finanziaria Netta", di "Attività Finanziarie" e di "Passività Finanziarie" fornite nel presente Contratto.
Posizione Finanziaria Netta alla Vendita (PFNv):	La PFN di ASM concordemente utilizzata dalle Parti ai fini della determinazione del Corrispettivo di Vendita, <i>ovvero, in mancanza di accordo,</i> la PFN di ASM alla data dell'ultimo giorno del mese precedente a quello di esercizio dell'Opzione, come determinata dal soggetto incaricato della revisione legale di ASM attenendosi alle definizioni di "Posizione Finanziaria Netta", di "Attività Finanziarie" e di "Passività Finanziarie" fornite nel presente Contratto.
Prima Assemblea:	La prima Assemblea di ASM, ordinaria e/o straordinaria, successiva alla sottoscrizione dell'Atto di Trasferimento della Partecipazione di Maggioranza, indipendentemente dalla legittimazione a intervenire del Partner Pubblico.
Statuto:	Il testo dello Statuto di ASM, conforme al testo della bozza allegata ai documenti di Gara, approvato dall'assemblea straordinaria della Società anteriormente alla sottoscrizione del presente Contratto.
Punti di Riconsegna (PDR)	Il numero totale dei Punti di Riconsegna serviti da ASM, indipendentemente dalla natura o dalla tipologia di appartenenza dei propri clienti, individuati in base alle fatture emesse da "Acquirente Unico S.p.A." ai fini del corrispettivo dovuto a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato di cui all'art. 1-bis, D.L. 8 luglio 2010, n. 105.
Punti di Riconsegna all'Acquisto (PDRa)	Il numero dei Punti di Riconsegna serviti da ASM alla data dell'ultimo giorno del mese precedente a quello di acquisto della Partecipazione di Minoranza.
Punti di Riconsegna alla Vendita (PDRv)	Il numero dei Punti di Riconsegna serviti da ASM alla data dell'ultimo giorno del mese precedente a quello di esercizio dell'Opzione.
Ultima	L'ultima Assemblea di ASM, ordinaria e/o straordinaria, anteriore

Assemblea: alla sottoscrizione dell'Atto di Trasferimento della Partecipazione di Maggioranza, indipendentemente dalla legittimazione a intervenire del Partner Pubblico.

Valore Unitario dei Punti di Riconsegna all'Acquisto (U) Il risultato della seguente formula:
$$U = \text{ENa} / \text{PDRa}$$
dove
ENa = Enterprise Value all'Acquisto
PDRa = Punti di Riconsegna all'Acquisto

Art. 2

Premesse e allegati

- 2.1 Le premesse sono patti.
- 2.2 Le definizioni di cui al precedente Art. 1 si intendono riferite tanto alle premesse quanto al testo della presente scrittura.
- 2.3 Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Art. 3

Partecipazioni vincolate al Contratto

- 3.1 Le Parti vincolano al presente Contratto le intere e rispettive quote di partecipazione al capitale della Società, e si impegnano fin da subito ad estendere altresì l'applicazione del Contratto a tutte le ulteriori Azioni ASM di cui divenissero in seguito eventualmente titolari, nonché agli eventuali diritti di opzione agli stessi spettanti, anche in virtù di operazioni sul capitale sociale, ovvero della loro acquisizione in qualsivoglia modo effettuata.

Art. 4

Natura degli impegni e oggetto del Contratto

- 4.1 Le Parti si danno reciproco atto che il presente Contratto dà origine ad obblighi giuridici che le vincolano sia sul piano del diritto che sul piano dell'onore.
In particolare, e non limitatamente, le Parti si impegnano:
 - (i) ad adempiere ed osservare tutte le disposizioni del presente Contratto;
 - (ii) a fare in buona fede tutto quanto si renda necessario, anche se qui non specificamente previsto, per rendere pienamente efficaci le disposizioni del presente Contratto.
- 4.2 A fronte dell'insieme dei diritti attribuiti alla Partecipazione Minoranza, e comunque al Partner Industriale, per la gestione della Società e per la nomina dei relativi organi di amministrazione e controllo, nonché a fronte degli ulteriori obblighi assunti dal Partner Pubblico con il presente Contratto, il Partner Industriale riconosce irrevocabilmente al Partner Pubblico, per l'intera durata del presente

Contratto, il diritto di vendere la Partecipazione di Maggioranza al Corrispettivo di Vendita determinato con i criteri di stabiliti all'Art. 5 del presente Contratto. Ai sensi dell'art. 1331, c.c., la dichiarazione del Partner Industriale di cui al precedente periodo deve pertanto considerarsi, per l'intera durata del presente Contratto, quale proposta irrevocabile di acquisto della Partecipazione di Maggioranza per gli effetti previsti dall'art. 1329, c.c.

- 4.3 Il Partner Pubblico dichiara che non esistono altri patti, accordi o altre obbligazioni nascenti da contratto, che interessino le Azioni in suo possesso o la Partecipazione di Maggioranza, oltre a quelli sottoscritti con il Partner Industriale.

Art. 5

Prezzo

- 5.1 Il Corrispettivo di Vendita per l'intera Partecipazione di Maggioranza è stabilito in misura pari al 51 per cento dell'**Equity Value alla Vendita (EQv)**, come definito e determinabile ai sensi dell'Art. 1 del presente Contratto.
- 5.2 Le Parti danno espressamente atto che, in base ai criteri previsti dal presente Contratto, il Corrispettivo di Vendita per la Partecipazione di Maggioranza è determinabile in misura pari al 51 per cento del valore, alla data di esercizio dell'Opzione, del patrimonio netto della Società il quale, ai soli fini del presente Contratto, sarà calcolato in misura pari al *maggiore fra*:
- il valore ottenuto moltiplicando l'**Ebitda di Vendita (EBv)** per il **Moltiplicatore dell'Ebitda (M)** all'acquisto della Partecipazione di Minoranza *e*
 - il valore ottenuto moltiplicando il numero dei **Punti di Riconsegna alla Vendita (PDRv)** per il **Valore Unitario dei Punti di Riconsegna all'Acquisto (U)** della Partecipazione di Minoranza, *e quindi sottraendo dal suddetto detto maggior valore quello della **Posizione Finanziaria Netta alla Vendita (PFNv)**.*
- Le Parti danno altresì atto che la definizione di "**Posizione Finanziaria Netta**" adottata nel presente contratto, implica che la stessa assume valore positivo quando le **Attività Finanziarie** sono in valore assoluto inferiori alle **Passività Finanziarie** e che, pertanto, quando le **Attività Finanziarie** sono in valore assoluto superiori alle **Passività Finanziarie**, la differenza fra il valore delle prime e quello delle seconde è sommata al maggior valore di cui al periodo precedente.
- 5.3 Il Corrispettivo di Vendita sarà pagato al Socio Pubblico, in danaro e in unica soluzione, al momento della sottoscrizione dell'Atto di Trasferimento di cui all'Art. 8 del presente Contratto.

Art. 6

Prezzo minimo

- 6.1 Le Parti danno espressamente atto che, in base ai criteri previsti dal presente Contratto, il Corrispettivo di Vendita per la Partecipazione

di Maggioranza non potrà essere inferiore a quello determinabile tenendo conto del valore dell'impresa alla data di acquisto della Partecipazione di Minoranza (**Enterprise Value di Acquisto**), diminuito della Posizione Finanziaria Netta alla data di esercizio dell'Opzione (**Posizione Finanziaria Netta alla Vendita**).

Art. 7

Esercizio dell'Opzione

- 7.1** Per l'intero periodo di durata del presente Contratto, il Socio Pubblico potrà esercitare l'Opzione in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Socio Industriale a mezzo PEC inviata all'indirizzo indicato all'Art. 16 del presente Contratto ovvero, in caso di mancato funzionamento, all'indirizzo PEC del Socio Industriale risultante dal Registro delle Imprese o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuto ricevimento all'indirizzo del Socio Industriale risultante dal libro dei soci.
- 7.2.** L'Opzione si considera validamente esercitata anche se ricevuta dal Socio Industriale successivamente alla data di scadenza del presente Contratto e sue eventuali proroghe, purché inviata anteriormente alla predetta data.
Ai fini del presente Contratto, la data di esercizio dell'Opzione corrisponde alla data di invio della prima comunicazione ricevuta dal Socio Industriale.
- 7.3.** Il Socio Industriale dovrà immediatamente informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Società dell'avvenuto esercizio dell'Opzione, i quali dovranno attivarsi per fornire alle Parti tutti gli elementi necessari ai fini della esatta determinazione del Corrispettivo di Vendita, in tempo utile alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento nel termine di cui al successivo Art. 8.1; in considerazione dei poteri di gestione del Socio Industriale e degli impegni assunti dal medesimo ai sensi dell'articolo 4.2 del Patto Parasociale, il Socio Industriale è responsabile nei confronti del Socio Pubblico per qualunque danno imputabile a ritardi o negligenze dell'Amministratore Delegato, ferma la personale responsabilità dello stesso.

Art. 8

Atto di trasferimento della Partecipazione di Maggioranza

- 8.1** L'atto di trasferimento legittimante l'iscrizione nel libro dei soci di ASM e la conseguente efficacia del trasferimento nei confronti della Società ai sensi dell'articolo 8.1 dello Statuto, è redatto entro 90 giorni dalla data di esercizio dell'Opzione avanti al pubblico ufficiale individuato dal Socio Industriale, sul quale gravano tutte le relative spese e onorari.
- 8.2** Tutte le Azioni in possesso del Socio Pubblico alla data di esercizio dell'Opzione saranno trasferite al Socio Industriale libere da qualunque pegno, vincolo o gravame che possa in qualsiasi modo impedirne o limitarne il libero godimento da parte del Socio

Industriale o il pieno esercizio dei diritti sociali compresi nelle stesse Azioni.

- 8.3** Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Contratto, si applicheranno i termini, le condizioni e le procedure applicate in occasione del trasferimento della Partecipazione di Minoranza.

Art. 9

Obblighi del Socio Pubblico

- 9.1** Per l'intera durata del presente Contratto, il Socio Pubblico non potrà costituire in pegno o in garanzia le Azioni in suo possesso o nella sua disponibilità senza l'espresso consenso scritto del Socio Industriale.
- 9.2** Per lo stesso periodo il Socio Pubblico si impegna a non votare a favore di alcuna distribuzione di utili o di riserve della Società senza aver preventivamente acquisito il parere favorevole del Socio Industriale.

Art. 10

Modifiche legislative

- 10.1** Qualora, durante il vigore del presente Contratto, per effetto di intervenute modifiche normative o di nuove interpretazioni della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, il Socio Pubblico sia tenuto a cedere le proprie Azioni nell'ambito di una procedura aperta a terzi, nel caso di parità di ogni altra condizione il Socio Industriale avrà diritto a essere preferito rispetto a qualsiasi eventuale terzo.
- 10.2** Nel caso previsto al numero precedente e salva diversa inderogabile previsione di legge, le condizioni di vendita delle Azioni stabilite dalla procedura non potranno essere migliorative rispetto a quelle previste dal presente Contratto e l'offerta economica del Socio Industriale non potrà essere peggiorativa rispetto alle condizioni previste nel presente Contratto.
- 10.3** Nel caso previsto dal presente articolo, i riferimenti alla "data di esercizio dell'Opzione" fatti nel presente Contratto si intenderanno riferiti alla data del provvedimento di avvio della procedura di vendita.

Art. 11

Amministratori e Sindaci

- 11.1** Il Socio Pubblico farà in modo che l'organo amministrativo della Società, o comunque ogni amministratore nominato su designazione del Socio Pubblico, rassegni le dimissioni o cessi le proprie funzioni al momento, a scelta del Socio Pubblico, della Prima o dell'Ultima Assemblea ordinaria, consegnando al Partner Industriale e alla Società idonea lettera di dimissioni in cui sia confermata l'assenza di qualsiasi pretesa risarcitoria per la cessazione o la rimozione dall'incarico e di eventuali compensi non pagati per la carica o ad altro titolo, fatto salvo per i compensi dovuti fino alla data di effetto

della cessazione dalla carica e non ancora pagati alla stessa data (se del caso).

- 11.2** Il Socio Pubblico farà ogni ragionevole sforzo affinché i sindaci di propria designazione, effettivi o supplenti, rassegnino le proprie dimissioni dalla carica coperta nella Società con effetto dall'Assemblea ordinaria immediatamente successiva a quella in cui il trasferimento della Partecipazione di Maggioranza sarà iscritto nel Libro dei Soci di ASM e consegnino al **Partner Industriale** e alla Società le rispettive lettere di dimissioni in cui confermino di non avanzare alcuna pretesa risarcitoria per la cessazione dall'incarico e l'assenza di eventuali compensi non pagati per la carica o ad altro titolo, fatto salvo per i compensi dovuti fino alla data di effetto della cessazione dalla carica e non pagati alla stessa data.
- 11.3** Con tempestività, prima della data dell'Atto di Trasferimento, il **Socio Industriale** dovrà notificare al Socio Pubblico le designazioni degli amministratori della Società che dovranno essere nominati nell'Ultima Assemblea ordinaria, ove così abbia scelto il Socio Pubblico ai sensi del precedente numero 11.1.
- 11.4** Il Socio **Industriale** si obbliga a far sì che la Prima o l'Ultima Assemblea ordinaria si tengano validamente per deliberare, nella misura massima consentita dalla legge (e, in ogni caso, fatti salvi i casi di frode, dolo e colpa grave), in merito all'esonero degli amministratori e sindaci dimissionari, designati dal Socio Pubblico, da e contro qualsiasi responsabilità derivante dalle loro cariche fino alla data della medesima Assemblea, nella quale il Socio **Industriale** si obbliga a votare a favore di detto esonero.

Art. 12

Diritto di designazione

- 12.1** Dopo l'esercizio dell'Opzione da parte del Socio Pubblico, il Socio **Industriale** avrà facoltà, in qualità di acquirente e ai sensi degli artt. 1401, ss., c.c., di cedere a terzi tutti i diritti e delegare tutti i suoi obblighi nascenti dal presente Contratto, fermo restando che tale cessione o delega non solleva il Socio **Industriale** da alcuno degli obblighi o doveri previsti dal Contratto medesimo e che, pertanto, detti terzi saranno considerati come un'unica Parte che agisce in qualità di acquirente e saranno ritenuti solidamente responsabili fra loro e con il Socio **Industriale** nei confronti del Socio Pubblico.
- 12.2** Il Socio **Industriale** può esercitare il diritto di cui al presente articolo mediante comunicazione scritta da trasmettere al Socio Pubblico almeno 30 (trenta) giorni lavorativi antecedenti alla data dell'Atto di Trasferimento.

Art. 13

Modifiche e cessioni

- 13.1** Nessuna modifica o integrazione del presente Contratto sarà valida ed efficace, a meno che non risulti da atto scritto firmato da entrambe

le Parti.

13.2 Il presente Contratto vincola le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella posizione di parte ad una delle Parti.

13.3 Ogni cessione del presente Contratto sarà inefficace, a meno che non sia consentita espressamente per iscritto dall'altra Parte.

Art. 14

Invalidità o inefficacia parziale

14.1 Nel caso in cui qualsiasi disposizione del presente Contratto dovesse risultare invalida o inefficace in relazione a qualsiasi norma di legge applicabile, tale invalidità o inefficacia parziale non si estenderà alle altre disposizioni della presente scrittura. Fermo ciò restando, le Parti si impegnano a fare quanto possibile per trovare in buona fede una soluzione ai problemi che possano presentarsi a seguito di tale invalidità o inefficacia e per inserire in un accordo supplementare una disposizione sostitutiva che sia il più possibile simile alla disposizione invalida o inefficace senza essere a sua volta analogamente viziata.

Art. 15

Durata

15.1 Il presente Contratto viene sottoscritto contestualmente all'atto di trasferimento della Partecipazione di Minoranza e avrà durata pari ad anni dieci a decorrere da tale data.

Alla scadenza il presente Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per una durata corrispondente, salvo disdetta comunicata da una delle Parti all'altra con preavviso di dodici mesi.

15.2 In caso di disdetta del Contratto, ai sensi del precedente numero 15.1, le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede i termini e le condizioni di un nuovo contratto, avviando le trattative entro e non oltre 15 gg. dalla disdetta e prestando reciprocamente la massima collaborazione al fine di pervenire alla stipulazione del nuovo accordo, il quale dovrà uniformarsi ai principi essenziali espressi nel presente Contratto in ordine alla cessione della Partecipazione di Maggioranza.

Nel caso in cui, decorso un mese dall'avvio delle trattative, le Parti non siano pervenute ad un accordo, esse convengono che rimetteranno la questione controversa al più alto livello esistente nelle rispettive organizzazioni, impegnandosi a riconsiderare in buona fede i motivi di disaccordo. Decorso ancora un mese senza che si sia pervenuti ad un accordo, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo Art. 17.

Art. 16

Avvisi e comunicazioni

16.1 Tutti gli avvisi, comunicazioni, richieste e domande inerenti il presente Contratto o da esso prescritti saranno inviate alle Parti a mezzo PEC o per lettera raccomandata A.R. o per telefax (da

confermare comunque con PEC o lettera raccomandata A.R. nei cinque giorni successivi) e si intenderanno validamente eseguiti al ricevimento della comunicazione sempreché siano inviati agli indirizzi qui di seguito indicati per ciascuna Parte:

Per il Partner Pubblico a:

Per il Partner Industriale:

Art. 17

Legge applicabile - Clausola compromissoria Giurisdizione e Foro esclusivi

- 17.1** Il presente Contratto è retto dalla legge italiana e ad essa si fa riferimento nel suo testo. Tutte le controversie derivanti dalla presente scrittura, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale.
- 17.2** Il Collegio sarà composto da tre arbitri da nominare uno dal Partner Pubblico, uno dal Partner Industriale, ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, di comune accordo dai due arbitri così nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale provvederà altresì a nominare l'arbitro di quella parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di nomina di arbitro effettuata dall'altra parte. Il termine per la pronuncia del lodo arbitrale sarà di 180 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale. Qualora il Collegio Arbitrale ammetta mezzi di prova e/o venisse disposta consulenza tecnica, detto termine si intenderà prorogato automaticamente e andrà a scadere entro il 120° giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza tecnica. Il Collegio Arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto.
- 17.3** Il Collegio giudicherà secondo il diritto italiano e secondo le norme del codice di procedura civile di quest'ultimo ordinamento al momento vigenti.
- 17.4** Sede dell'arbitrato sarà Garbagnate Milanese.
Il Collegio Arbitrale liquiderà le spese e le competenze degli Arbitri e quelle per la difesa delle Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto della soccombenza.
- 17.5** Qualsiasi controversia che non possa essere devoluta per legge al Collegio Arbitrale sarà ritenuta appartenente in via esclusiva alla giurisdizione del giudice italiano ed alla competenza del Foro di Milano.

Il Partner Pubblico

Il Partner Industriale
